

8.8. SRA25 - ACA25 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica

Codice intervento (SM)	SRA25
Nome intervento	ACA25 - tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica
Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Indicatore comune di output	O.14. Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: Sì Sistema di riduzioni ES: Sì LEADER: No
Spesa pubblica	0 €
FEASR	0 €
Azioni previste	• Azione 1 - oliveti • Azione 2 - vigneti • Azione 3 – castagneti da frutto • Azione 4 –agrumeti
Durata del contratto	5 anni

Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Codice	Descrizione
IT 15	Campania
Ambito di applicazione territoriale	Tutto il territorio regionale

La Regione Campania attiva l'intervento poiché in regione vi è una significativa presenza di paesaggi agrari di rilevante valore estetico percettivo e conservativo, legati a colture arboree e sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti). A causa delle oggettive difficoltà gestionali un aiuto specifico è necessario per sostenere i costi di gestione ed evitare l'abbandono e il conseguente degrado. L'identificazione degli areali di elevato valore paesaggistico che possono accedere alla

misura avverrà sulla base degli ambiti territoriali ricadenti nei Piani paesistici vigenti il cui carattere identitario è particolarmente legato alla presenza degli arboreti storici terrazzati.

Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Indicatore o indicatori di risultato

R.24 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi, quali le perdite di pesticidi

R.34 Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati finalizzati alla gestione degli elementi caratteristici del paesaggio, comprese siepi e alberi

Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Finalità e descrizione generale

L'intervento prevede un pagamento ad ettaro a favore dei beneficiari che si impegnano a mantenere e recuperare colture arboree in aree a valenza ambientale e paesaggistica individuate in base alla presenza di almeno uno dei seguenti criteri:

- vincolo paesaggistico ex art. 136 D. Lgs. n. 42/2004;
- paesaggi inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici di cui al Decreto Mi.P.A.A.F. n. 17070 del 19 novembre 2012, art.4);
- ulteriori contesti individuati ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 42/2004 e/o territori che hanno ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale;
- paesaggi rurali di rilevante valore storico, paesaggistico e ambientale, come identificati da Piani regionali vigenti coerenti con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio, dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e/o da leggi regionali in materia;
- Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS);
- piccole isole (come definite all'art. 1, lettera e) del DM n. 6899 del 30 giugno 2020);
- oliveti ubicati in appezzamenti con pendenza media superiore al 20 % o terrazzate;
- colture arboree ubicate in aree individuate dalle Regione per la loro valenza ambientale e paesaggistica situate in zona montana anche ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. Ue 1305/2013;
- vigneti eroici o storici che soddisfano i criteri di cui al DM n. 6899 del 30 giugno 2020

Le funzioni svolte in tali aree dalle colture arboree consistono principalmente nella tutela della biodiversità e del paesaggio agrario oltre alla prevenzione del dissesto idrogeologico e del rischio di incendi.

A causa degli svantaggi naturali che caratterizzano tali aree (elevata pendenza dei terreni, presenza di terrazzamenti, ecc.) la coltivazione di queste colture arboree richiede maggiori costi e fornisce minori ricavi rispetto a quelle ubicate in aree più favorite (ad esempio in terreni di pianura). In tali aree risultano fortemente ostacolate e difficilmente meccanizzabili le operazioni colturali che hanno maggiore impatto sui costi di produzione (potatura e raccolta).

Nelle aree soggette al vincolo paesaggistico o interessate da altre forme di tutela del paesaggio, come nelle zone con pendenze elevate, risultano inoltre fortemente limitate le possibilità di ristrutturazione di tali impianti arborei, finalizzate al contenimento dei costi di produzione e all'incremento dell'efficienza produttiva.

La scarsa redditività della gestione di tali colture arboree ha causato, soprattutto nelle zone più difficili, il diffondersi di fenomeni di abbandono o di parziale abbandono (riduzione delle cure colturali) che determinano una perdita del valore ambientale e paesaggistico di tali territori, oltre a contribuire allo spopolamento delle aree rurali e a rappresentare serbatoi per la riproduzione dei patogeni, in particolare, per gli oliveti, della mosca delle olive nei frutti non raccolti e, per i vigneti, la diffusione incontrollata della flavescenza dorata. Al fine di preservare le importanti funzioni ambientali e paesaggistiche svolte da queste colture e di prevenire il rischio di abbandono, è necessario prevedere un sostegno economico per gli agricoltori che si impegnano ad effettuare le operazioni colturali necessarie per il mantenimento della valenza ambientale e paesaggistica di tali superfici.

L'intervento contribuisce principalmente al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, promuovendo il recupero e la gestione di colture arboree in aree di particolare valenza paesaggistica. Inoltre contribuisce all'Obiettivo specifico 5, poiché prevede un uso sostenibile e ridotto di pesticidi per il controllo delle infestanti.

L'intervento si articola in quattro azioni riferite al mantenimento e al recupero, rispettivamente, di oliveti, vigneti, castagneti da frutto e agrumeti ubicati in aree a valenza ambientale e paesaggistica.

Alla luce delle finalità dell'intervento è utile richiamare la normativa nazionale inerente la protezione delle piante dagli organismi nocivi. Nello specifico, il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 *"Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625"* rispettivamente *Plant health* e *Official controls*. Tale Decreto definisce le sanzioni per chi non si attiene al rispetto delle norme fitosanitarie emanate dai Servizi fitosanitari regionali o dal Servizio centrale. Nello specifico l'articolo 55 comma 15 recita: *A chiunque non esegue misure fitosanitarie disposte dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinate dai decreti ministeriali e dalle ordinanze emanate in applicazione del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.*

AZIONE 1 - OLIVETI

L'Azione 1 per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica prevede un sostegno per ettaro di oliveto a favore dei beneficiari che si impegnano a mantenere o a recuperare oliveti ricadenti in aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale e soggetti al rischio di abbandono in quanto situati in aree ove le condizioni orografiche o i vincoli esistenti creano impedimenti alla meccanizzazione. Tali aree sono spesso caratterizzate da sistemazioni idraulico-agrarie storiche e con particolare pregio paesaggistico e ambientale e l'abbandono degli oliveti

comporta una perdita delle importanti funzioni ambientali e paesaggistiche da essi svolte, nonché un aumento del rischio di dissesto idrogeologico, di incendi e diffusione di fitopatie.

AZIONE 2 - VIGNETI

L'Azione 2 per il mantenimento e il recupero dei vigneti a valenza ambientale e paesaggistica prevede un sostegno per ettaro di vigneto a favore dei beneficiari che si impegnano a mantenere o a recuperare vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione, o ancora in aree caratterizzate da sistemazioni idraulico-agrarie storiche o riconosciute per il particolare pregio paesaggistico e ambientale.

Gli impegni da attuare prevedono la conservazione delle pratiche e delle tecniche tradizionali, nonché delle forme di allevamento che ormai rivestono valore storico-testimoniale, individuate a livello locale.

AZIONE 3 – CASTAGNETI DA FRUTTO

La coltura del castagno da frutto riveste un'importanza notevole, in molte aree collinari e montane, svolgendo un ruolo fondamentale, di presidio del territorio e di salvaguardia dell'assetto ambientale e idrogeologico.

Inoltre, in alcuni contesti specifici, il castagno da frutto è l'elemento caratterizzante di paesaggi, con valenza storica e ambientale straordinaria come ad esempio il paesaggio vulcanico,

In questi contesti i castagneti, che per condizioni ambientali e/o di conduzione esprimono bassi livelli di produttività e di remunerazione dei fattori produttivi, si sono dimostrati particolarmente suscettibili alle avversità dei parassiti, in primo luogo il cinipide e il cancro del legno, con pericolo di abbandono della coltura.

Al fine di evitare ancor più preoccupanti fenomeni di degrado dei castagneti e per recuperare le piante nella loro funzione produttiva e vegetativa, si intende promuovere un'azione specifica per la cura e la gestione attiva dei castagneti da frutto, caratterizzanti i paesaggi, a favore dei beneficiari che assumono gli impegni previsti dall'intervento in questione.

AZIONE 4 –Agrumeti

Gli agrumeti ubicati nelle aree a valenza ambientale e paesaggistica pur dando luogo a prodotti agricoli di qualità e rivestendo un grande interesse per l'aspetto paesaggistico e storico, sono affetti da numerose problematiche, che ne minacciano il mantenimento.

Le principali difficoltà che comportano rischi di abbandono e degrado dell'ambiente e del paesaggio, sono dovute ai seguenti aspetti:

- l'eccessiva frammentazione della proprietà fondiaria che sminuisce l'impatto delle misure attuate dai singoli agricoltori;
- il disegno del territorio che ostacola il movimento delle persone e dei mezzi e rende difficile di fatto ogni possibilità di meccanizzare o agevolare l'accesso alle superfici per le operazioni agricole;
- la sempre maggiore marginalità economica della produzione agricola di queste aree, per i costi che essa comporta, rispetto alle produzioni che arrivano sul mercato.

Al fine di attuare azioni positive connesse alla cura dell'ambiente e del paesaggio degli agrumeti ubicati in aree a valenza ambientale e paesaggistica, si intende promuovere il mantenimento attivo del complesso sistema produttivo da parte dei beneficiari, che assumono gli impegni previsti dall'intervento specifico

Gli interventi, inoltre, possono essere attivati in forma collettiva, al fine di accrescere le ricadute territoriali degli stessi a scala di paesaggio.

L'intervento prevede un periodo di impegno di 5 anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Cumulabilità con altri interventi

L'intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi.

L'Azione 1 Oliveti **nel caso di contemporanea adesione, sulla medesima superficie**, all'Ecoschema 3, non può pagare impegni già pagati dall'Ecoschema, pertanto al fine di evitare doppio finanziamento, il premio dell'Azione 1 sarà decurtato di un importo pari al pagamento unitario previsto per ECO 3. L'Azione 1 "Oliveti" dell'intervento ACA 25 "Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica prevede alcuni impegni diversi (spollonatura, eliminazione vegetazione arbustiva, divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti, asportazione dei frutti ...) e altri sostanzialmente corrispondenti a quelli dell'Eco-schema 3 "Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico". Tuttavia tali impegni differiscono in particolare per l'orizzonte temporale su cui agiscono: quinquennale nell'ambito di ACA 25, annuale nell'ambito di ECO 3; di conseguenza, per ACA 25, possono essere attesi benefici ambientali più duraturi, connessi all'attuazione di tali impegni. L'intervento ACA 25 si attuerà inoltre solo nelle aree a valenza ambientale e paesaggistica individuate in base alla presenza di almeno uno dei parametri indicati nell'ambito del criterio di ammissibilità C04 della presente scheda. L'intervento ACA 25 si concentrerà quindi solo in alcune aree limitate, dove è più alto il rischio di abbandono degli oliveti. L'ambito territoriale di attuazione di ECO 3 sarà invece molto più ampio, anche grazie all'entità delle risorse disponibili e all'importo del pagamento ad ettaro più ridotto.

I pagamenti da corrispondere nell'ambito di ACA 25 sono infatti stabiliti sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivante dagli impegni assunti, a norma dell'articolo 70, paragrafo 4 del Regolamento UE 2021/2115. La loro entità sarà quindi tale da rappresentare un incentivo al recupero o al mantenimento degli oliveti anche per le aziende che hanno intenzione di abbandonarli nel breve periodo. Il pagamento unitario stabilito nell'ambito di ECO 3 è inferiore e può rappresentare un contributo parziale al mantenimento in buone condizioni degli oliveti da parte di aziende che già effettuano annualmente la cura di tali superfici, ma non sarebbe assolutamente sufficiente ad incentivare il recupero di superfici abbandonate o in via di abbandono.

Per questi motivi i due interventi sono entrambi necessari al fine di contenere il rischio di abbandono degli oliveti e di limitare le relative conseguenze negative sull'ambiente e sul paesaggio (perdita di valore ambientale e paesaggistico, rischio di dissesto idrogeologico, di incendi e diffusione di fitopatie), operando, in modo sinergico, sulle diverse tipologie di olivicoltura spesso presenti, anche contemporaneamente, negli stessi territori:

- olivicoltura "marginale" (caratterizzata da terrazzamenti o elevate pendenze, forti limiti alla meccanizzazione delle operazioni colturali, forte rischio di abbandono, elevata valenza ambientale e paesaggistica, ecc.) sulla quale si interverrà prevalentemente attraverso ACA 25;

- olivicoltura “tradizionale” (caratterizzata da pendenze medie, discreta possibilità di meccanizzare le principali operazioni colturali, medio rischio di abbandono, buona valenza ambientale e paesaggistica, ecc.) sulla quale si interverrà prevalentemente attraverso ECO 3.

Al fine di favorire la massima sinergia tra i due interventi, evitando il rischio di doppio pagamento o di sovracompenrazione, il pagamento unitario ad ettaro per l'Azione 1 di ACA 25, calcolato a norma dell'articolo 70, paragrafo 4 del Regolamento UE 2021/2115, sarà decurtato di un importo pari al pagamento unitario previsto per ECO 3, nel caso di contemporanea adesione, sulla medesima superficie, ad entrambi gli interventi.

In relazione all'azione 2 – vigneti, l'intervento è coerente con l'OCM vitivinicolo, scongiurando il rischio di sovrapposizione degli impegni ammessi a pagamento, poiché l'operazione di “vendemmia verde” prevista in OCM è indirizzata a finanziare la totale distruzione o rimozione dei grappoli ancora allo stato immaturo riducendo a zero la resa della superficie interessata, con lo scopo di eliminare eccedenze produttive da cui ne deriva per i produttori di uva da vino un contributo fino al 50% della somma dei costi diretti connessi alla distruzione/eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito dovuta a tale distruzione o eliminazione. L'azione 2 del presente intervento è pertanto coerente con l'OCM vitivinicolo, poiché è indirizzata a compensare impegni di diversa natura.

Può essere prevista l'attivazione dell'intervento anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari.

Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli impegni agro climatico ambientali, la regione può promuovere nell'ambito degli interventi SRH03 e SRH01, rispettivamente attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni agro climatico ambientali assunti.

L'intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell'azione per il clima e l'ambiente.

L'intervento è cumulabile con i seguenti interventi.

- SRA01
- SRA02
- SRA24
- SRA29

L'AdG Regionale definisce gli impegni cumulabili, sulla stessa superficie, a quelli del presente intervento provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

- **P01** - aree caratterizzate da particolari pregi ambientali
- **P02** - aree caratterizzate da criticità ambientali
- **P05** - superfici ricadenti in zone DOP o IGP
- **P06** - presenza di 2 o più parametri relativi al criterio di ammissibilità C04

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Codice	Descrizione
C01	Agricoltori singoli o associati

Codice	Descrizione
C02	Enti pubblici gestori di aziende agricole
C03	Altri gestori del territorio

Altri criteri di ammissibilità

Codice	Descrizione
C04	SOI ricadente in un'area a valenza ambientale o paesaggistica individuate in base alla presenza di almeno uno dei seguenti criteri: a. vincolo paesaggistico ex art. 136 D. Lgs. n. 42/2004; b. paesaggi rurali di rilevante valore storico, paesaggistico e ambientale, come identificati da Piani regionali vigenti coerenti con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio, dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e/o da leggi regionali in materia; c. piccole isole (come definite all'art. 1, lettera e) del DM n. 6899 del 30 giugno 2020); Possono accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, inoltre, gli arboreti terrazzati ricadenti nei seguenti territori: - territori dei comuni di Massalubrense, Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense, Positano, Conca dei Marini, Agerola, Praiano, Furore, Scala, Amalfi, Atrani, Ravello, Tramonti, Minori, Maiori, Cetara, Vietri sul Mare ricadenti nel Piano Urbanistico Territoriale (PUT) della Penisola Sorrentina Amalfitana approvato ai sensi della L.431/85) con la L.R. n.35/87; - territori dei comuni di Barano, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana ricadenti nel Piano paesistico dell'Isola di Ischia, approvato con D.M.8.2.1999; - territori dei comuni di Capri e Anacapri ricadenti nel Piano paesistico dell'Isola di Capri approvato con D.M. 8.2.1999; - territori del comune di Procida ricadenti nel Piano paesistico dell'Isola di Procida approvato con D.M. 1° marzo 1971;
C05	I beneficiari aderiscono con una superficie minima pari a: Azione 1 – Oliveti: 0,2 ha Azione 2 – Vigneti: 0,2 ha; Azione 3 – Castagneti: 0,5 ha; Azione 4 – Agrumeti: 0,2 ha

Impegni previsti (Intervento SIGC)

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni, differenziati per le seguenti azioni, che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) del Regolamento (UE) 2021/2115.

AZIONE 1 - OLIVETI

Codice	Descrizione
I01	potatura almeno nel primo, terzo e quinto anno di impegno
I02	spollonatura annuale
I03	almeno un intervento annuale di ripulitura dalla vegetazione arbustiva da eseguire entro il mese di giugno, al fine di limitare il rischio di incendi
I04	asportazione dei frutti almeno tre volte nei cinque anni per evitare la riproduzione della mosca delle olive
I05	divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti
I06	registrazione delle operazioni colturali

AZIONE 2 - VIGNETI

Codice	Descrizione
I01	potatura manuale a cadenza annuale, compresa potatura verde dove richiesta e pulizia dei tutori vivi laddove presenti
I02	spollonatura manuale annuale (solo per vigneti eroici)
I03	controllo meccanico delle infestanti sulla fila a cadenza annuale
I04	vendemmia manuale (solo per vigneti eroici)
I05	divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti
I06	registrazione delle operazioni colturali

AZIONE 3 – CASTAGNETI DA FRUTTO

Codice	Descrizione
I01	almeno un intervento annuale di ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva volto al mantenimento e/o recupero della superficie a castagneto da frutto
I02	asportazione annuale dei ricci, per evitare il diffondersi dei marciumi e l'aumento del potenziale di inoculo dei parassiti
I03	divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti

Codice	Descrizione
I04	sostituzione piante morte o deperienti nel rispetto delle misure di conservazione previste in applicazione della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli e di altre prescrizioni relative alle aree protette
I05	registrazione delle operazioni colturali

AZIONE 4 AGRUMETI

Codice	Descrizione
I01	manutenzione manuale e periodica dei sostegni (pali di castagno) e delle protezioni (sistemi ombreggianti, comprese le coperture vive) mantenendo un'adeguata protezione all'azione del sole, del vento e della salsedine
I02	potatura annuale dei rametti secchi e loro asportazione dall'agrumeto e spollonatura manuale
I03	raccolta manuale dei frutti dell'agrumeto
I04	divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti e controllo meccanico delle infestanti
I05	registrazione delle operazioni colturali

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

Codice	Descrizione
O01	Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
O02	Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115)

Individuazione degli elementi di base pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti

Codice	Descrizione
GAEC08	Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. Percentuale minima del 4 % almeno di seminativo a livello di azienda agricola destinata a superfici o elementi non produttivi, compreso il terreno tenuto a riposo. Se un agricoltore si impegna a destinare almeno il 7 % del suo

Codice	Descrizione
	seminativo a superfici o elementi non produttivi, compreso il terreno tenuto a riposo, nel quadro di un regime ecologico rafforzato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, lettera a), la percentuale da attribuire al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) è limitata al 3 %. Una percentuale minima del 7 % almeno di seminativo a livello di azienda agricola, se questa comprende colture intercalari o colture azotofissatrici, coltivate senza utilizzare prodotti fitosanitari, di cui il 3 % è costituito da terreno tenuto a riposo o da elementi non produttivi. Gli Stati membri devono impiegare un fattore di ponderazione dello 0,3 per le colture intercalari. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. A titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
SMR07	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase
CGO 07	Il CGO prevede obblighi relativi al corretto impiego di PF secondo le indicazioni in etichetta; tenuta del registro dei trattamenti; documentazione relativa all'acquisto dei prodotti fitosanitari. <u>Azione 1:</u> L'impegno I05 è di livello superiore, in quanto vincola l'agricoltore al non utilizzo di diserbanti e spollonanti. <u>Azione 2:</u> L'impegno I05 è di livello superiore, in quanto vincola l'agricoltore al non utilizzo di diserbanti e spollonanti. <u>Azione 3:</u> L'impegno I03 è di livello superiore, in quanto vincola l'agricoltore al non utilizzo di diserbanti e spollonanti. <u>Azione 4:</u> L'impegno I04 è di livello superiore, in quanto vincola l'agricoltore al non utilizzo di diserbanti e spollonanti. Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. <u>Azione 1:</u> I Criteri prevedono il mantenimento delle colture permanenti in buone condizioni vegetative, che nel caso di un oliveto consistono in interventi di potatura/spollonatura triennale. Gli impegni I01, I02, I03 e I04 dell'Azione 1, invece, stabiliscono dei criteri di mantenimento più virtuosi, definendo scadenze più ravvicinate per le operazioni di potatura e di asportazione dei frutti (contrasto alla mosca delle olive) e interventi di gestione attiva a cadenza annuale (spollonatura, ripulitura della vegetazione arbustiva)

Codice	Descrizione
	Nel caso in cui la Regione preveda il divieto di bruciatura in loco dei residui e/o il loro conferimento a centri di compostaggio non esistono riferimenti di BCAA e CGO nella condizionalità. La gestione dei residui di potatura è normata dal Testo Unico dell'Ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152) che definisce i residui di potatura prodotti dell'attività agricola, da non considerare come rifiuti e non oggetto di speciale regolamentazione (art.185 T.U. Ambiente). Una successiva norma, che integra il Testo Unico Ambientale, specifica che l'attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali (di cui all'articolo 185) in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (steri) per ettaro, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normale pratica agricola. <u>Azione 2:</u> I Criteri prevedono il mantenimento delle colture permanenti in buone condizioni vegetative, che nel caso dei vigneti consistono in interventi di potatura annuale (entro 30 maggio) e di eliminazione, almeno triennale, dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante. Gli impegni I02, I03, I04 dell'Azione 2, invece, stabiliscono dei criteri di mantenimento più virtuosi, definendo degli interventi di gestione attiva della coltura permanente di livello superiore alla baseline. <u>Azione 3:</u> I Criteri prevedono il mantenimento delle colture permanenti in buone condizioni vegetative. Gli impegni I01, I02 dell'Azione 3 subordinano l'ammissibilità del pagamento alla definizione di impegni di gestione più virtuose, in termini di maggior frequenza temporale degli interventi. Nel caso in cui la regione preveda il divieto di bruciatura in loco dei residui non esistono riferimenti di BCAA e CGO nella condizionalità. La gestione dei residui di potatura è normata dal Testo Unico dell'Ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152) che definisce i residui di potatura prodotti dell'attività agricola, da non considerare come rifiuti e non oggetto di speciale regolamentazione (art.185 T.U. Ambiente). Una successiva norma, che integra il Testo Unico Ambientale, specifica che l'attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali (di cui all'articolo 185) in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (steri) per ettaro, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normale pratica agricola. Se del caso, quindi, L'impegno I07 è di livello superiore poiché vieta completamente la bruciatura in loco dei residui di potatura. <u>Azione 4:</u> I Criteri prevedono il mantenimento delle colture permanenti in buone condizioni vegetative. Gli impegni I01, I02, I03, I04, I05 dell'Azione 4 subordinano l'ammissibilità del pagamento alla definizione di impegni di gestione più virtuose, in termini, ad esempio, di maggior frequenza temporale degli interventi. BCAA 8 - Gli impegni aggiuntivi facoltativi I.07 dell'Azione 1, I07 dell'Azione 2, I06 dell'Azione 3, I06 dell'Azione 4 superano il livello di baseline che non prevede obblighi di gestione degli elementi tutelati (muretti a secco, terrazzamenti), ma solo obblighi di non eliminazione. La manutenzione ordinaria delle sistemazioni idraulico-agrarie nelle aree soggette a vincoli naturali e paesaggistici è sporadica e spesso insufficiente per contribuire alla salvaguardia degli assetti ambientali e idrologici;

Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Intervento SIGC

Tipo di pagamenti

- Costo unitario basato sui costi aggiuntivi e sul mancato guadagno
- Costo della transazione incluso

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115),

Il pagamento annuale, in euro/ettaro/anno, si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura arborea ammissibile.

€/ettaro/anno			
Azione 1-OLIVETI	Azione 2-VIGNETI	Azione 3- CASTAGNE DA FRUTTO	Azione 4- AGRUMETI
720	810	700	736

**importi condizionati all'approvazione della modifica del PSP*

Nel caso di partecipazione, sulla stessa superficie, agli impegni previsti dalla SRA 01, SRA02 e SRA 24 e SRA29 il premio previsto per l'SRA25 sarà decurtato per gli impegni in sovrapposizione

Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di "Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti" di cui all'articolo art. 82 e calcolato conformemente all'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento non esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e non è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato.

Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare
Campania	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%

Importi unitari previsti

L'importo degli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento. Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.